

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3959 del 28/08/2019
Oggetto	Attività a rischio di incidente rilevante I RAZZI GROUP S.R.L. (deposito di articoli pirotecnici) in via del Confine 5330, Loc. Pioppa Comune di Cesena (FC). Stabilimento di soglia inferiore ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015. Valutazione della scheda tecnica presentata ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4084 del 28/08/2019
Struttura adottante	
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventotto AGOSTO 2019 presso la sede di , il Responsabile della , CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: Attività a rischio di incidente rilevante I RAZZI GROUP S.R.L. (deposito di articoli pirotecnici) in via del Confine 5330, Loc. Pioppa Comune di Cesena (FC). Stabilimento di soglia inferiore ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015. **Valutazione della scheda tecnica presentata ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i.**

La Dirigente

Visti:

- il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105 relativo a *“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose – Seveso III”*;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 relativo a *“Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005 *“Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterno di cui all'art. 20 comma 4 del D.Lgs. 334/99”*;
- la Legge Regionale n. 30 luglio 2015 n. 13 recante *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la Legge Regionale 17 dicembre 2003 n. 26 recante *“Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”* come modificata dalla Legge Regionale 06 marzo 2007 n. 4 recante *“Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi Regionali.”* e dalla Legge Regionale 30 maggio 2016 n. 9 recante *“Legge comunitaria regionale per il 2016”*;
- l'art. 3 della Legge Regionale 17 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. con cui è definito che le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose relative agli stabilimenti di soglia inferiore già di competenza della Regione sono esercitate dalla Regione tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpae);
- l'art. 6 comma 1 della Legge Regionale 17 dicembre 2003 n.26 e s.m.i. in base al quale *“Il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore predispone ed invia ad Arpae una scheda tecnica, anche in formato elettronico, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità. Con direttiva della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono definite la modulistica, i tempi di presentazione e i criteri di valutazione”*;
- l'art. 3 comma 4 della Legge Regionale 17 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. che stabilisce che *“Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione della scheda tecnica di cui all'articolo 6, Arpae si avvale del Comitato di cui all'art. 4.”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 01 agosto 2016 n. 1239 *“Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R. 17 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. recante - Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”* che definisce la modulistica, i tempi di presentazione ed i criteri di valutazione della Scheda Tecnica;
- gli artt. 2 e 3 della nuova direttiva di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 01 agosto 2016 n. 1239 che definiscono tempistiche per la presentazione della scheda tecnica e modalità di svolgimento del procedimento di valutazione di tale scheda tecnica diversificati tra gli stabilimenti “nuovi”, quelli soggetti a “modifiche che comportano aggravio di rischio” e quelli “preesistenti”;

- in particolare l'art. 3 comma 1 della nuova direttiva di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 01 agosto 2016 n. 1239, in base al quale Arpaè sulla base della relazione tecnica, con valore di parere vincolante, predisposta dal Comitato tecnico di valutazione dei rischi (di seguito indicato come C.V.R.) di cui all'art. 4. della L.R. 26/03, emana l'atto conclusivo del procedimento di valutazione della scheda tecnica, corredato delle eventuali prescrizioni e dei tempi per l'adeguamento;

Premesso che:

- la Ditta I RAZZI GROUP s.r.l., avente sede legale in via del Confine n° 5330 località Pioppa Comune di Cesena, aveva già inviato alla Provincia di Forlì-Cesena in data 29/03/2011 (prot. prov.le n. 33928/11), sulla base della normativa allora vigente, la scheda tecnica prevista dall'art. 6 della L.R. 26/2003, come nuovo stabilimento soggetto alle disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., per l'attività di deposito di articoli pirotecnici da svolgere in Via del Confine n° 5330 località Pioppa Comune di Cesena (FC);
- il procedimento di valutazione di tale scheda tecnica si era concluso positivamente con prescrizioni con la Determinazione n. 158 del 09/01/2012 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, sulla base della "Valutazione Scheda Tecnica - Relazione conclusiva – Novembre 2011" i cui contenuti erano stati approvati dal C.V.R. nella seduta del 25/10/2011;
- a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. 334/1999 da parte del vigente D.Lgs. 105/2015 lo stabilimento della Ditta I RAZZI GROUP s.r.l. è ora classificabile come "stabilimento di soglia inferiore";

Considerato che:

- la Ditta I RAZZI GROUP s.r.l., avente sede legale in via del Confine n° 5330 località Pioppa Comune di Cesena, ha predisposto ed inviato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della D.G.R. n. 1239/2016, ad Arpaè Direzione Tecnica con nota acquisita al PGDG/9319 del 19/12/2016, l'aggiornamento della scheda tecnica di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. 26/2003 e smi come **stabilimento di soglia inferiore "preesistente"**, senza la previsione di modifiche allo stabilimento;

Dato atto che:

- al fine dell'avvio del procedimento di valutazione della scheda tecnica presentata da I RAZZI GROUP s.r.l. in data 12/12/2016, il Presidente del C.V.R. ha comunicato con la nota di Arpaè Direzione Tecnica prot. PGDG/2018/9741 del 19/06/2018 ad Arpaè S.A.C. di Forlì-Cesena i nominativi del Gruppo di lavoro preposto alla valutazione istruttoria della scheda tecnica;
- Arpaè Direzione Tecnica ha trasmesso ad Arpaè Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) di Forlì-Cesena in data 26/06/2018 (assunta al PGFC/2018/10175) la scheda tecnica resentata in data 12/12/2016 da I RAZZI GROUP s.r.l. ;
- Arpaè S.A.C di Forlì-Cesena con nota PGFC/2018/10282 del 27/06/2018 ha effettuato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90 e smi, la comunicazione di avvio del procedimento di valutazione della scheda tecnica per stabilimento "preesistente", definito all'art. 3 della nuova direttiva di cui alla D.G.R. n. 1239/2016;

Atteso che:

- il C.V.R. si è riunito, a seguito di convocazione PGDG/2018/9466 del 28/06/2018, per esaminare la documentazione relativa allo stabilimento in oggetto nella seduta del 24/07/2018 (documentata dal Verbale N° 69/2 – trasmesso dal Presidente con nota di Arpaè Direzione tecnica protocollo PGDG/2018/11437 del 03/08/2018 assunta al protocollo di Arpaè S.A.C. di Forlì-Cesena PGFC/2018/12427 del 06/08/2018) nel corso della quale il Gruppo di lavoro ha introdotto brevemente le principali caratteristiche dello stabilimento ed ha illustrato i principali eventi e scenari incidentali;

- il C.V.R. nella medesima seduta di cui sopra ha ritenuto inoltre necessario richiedere una serie di integrazioni alla Ditta I RAZZI GROUP s.r.l. assegnando un termine di 60 giorni per la produzione delle integrazioni richieste;
- Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con nota PGFC/2018/13013 del 16/08/2018 ha comunicato alla Ditta I RAZZI GROUP s.r.l. la sospensione dei termini del procedimento a partire dalla data di ricevimento del Verbale N° 69/2 di cui sopra, contenente la richiesta di integrazioni da parte del C.V.R.;
- la Ditta I RAZZI GROUP s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste con nota assunta al prot. di Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena PGFC/2018/17396 del 09/10/2018;
- il C.V.R. si è riunito nella seduta del 24/05/2019 (documentata dal verbale N° 70/02 – trasmesso dal Presidente con nota di Arpae Direzione tecnica PG/2019/93708 del 13/06/2019) per esaminare la documentazione integrativa e le risultanze del sopralluogo effettuato in data 22 maggio 2019 da una Commissione in rappresentanza dell'intero C.V.R.;
- il C.V.R. sempre nella seduta del 24/05/2019 ha ritenuto conclusa positivamente la valutazione della scheda tecnica ed ha approvato i contenuti della la Relazione conclusiva di istruttoria;
- il Presidente del C.V.R. con la nota protocollo PG/2019/93708 del 13/06/2019 di Arpae Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, di cui sopra, ha provveduto a trasmettere oltre al verbale N° 70/02 anche la *“Relazione conclusiva valutazione scheda tecnica RAZZI GROUP – Maggio 2019”* ed i relativi Allegato A *“Evento incidentale con conseguenze esterne allo stabilimento e relative categorie territoriali compatibili”* e Allegato B *“Evento incidentale con conseguenze esterne allo stabilimento e relative zone di pianificazione per l'emergenza esterna”*;

Dato atto che:

- la area di danno più estesa, relativa alle lesioni reversibili, interessa oltre al territorio del Comune di Cesena della Provincia di Forlì-Cesena in cui è ubicato lo stabilimento, seppur marginalmente anche il territorio del Comune di Cervia, in Provincia di Ravenna, investendo la strada provinciale SP 33 detta Via del Confine, che costituisce il confine tra i Comuni di Cesena e Cervia, ed andando ad interessare per una fascia esigua il terreno adiacente alla strada;
- il Comune di Cervia ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di valutazione della scheda tecnica PGFC/2018/10282 del 27/06/2018 e la comunicazione di sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni PGFC/2018/13013 del 16/08/2018;

Tenuto conto della *“Relazione conclusiva valutazione scheda tecnica RAZZI GROUP – Maggio 2019”* e dei relativi Allegati A e B (allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto) inviati dal Presidente del C.V.R. con nota protocollo PG/2019/93708 del 13/06/2019 di Arpae Area Prevenzione Ambientale Metropolitana;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27 novembre 2018 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 31/10/2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento Dott. Cristian Silvestroni e dal Responsabile della P.O. Rifiuti-Aria Dott. Elmo Ricci, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **concludere positivamente**, sulla base della *“Relazione conclusiva valutazione scheda tecnica RAZZI GROUP – Maggio 2019”* e dei relativi Allegati A e B inviati dal Presidente del C.V.R. con nota protocollo PG/2019/93708 del 13/06/2019, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il **procedimento di valutazione della scheda tecnica** presentata da I RAZZI GROUP S.r.l. **ai sensi dell'art.6 comma 1 della L.R. 26/2003 e s.m.i.**, per l'attività di deposito di artifici pirotecnici svolta presso lo **stabilimento di soglia inferiore “preesistente”**, sito in via del Confine n° 5330 località Pioppa Comune di Cesena (FC), con i quantitativi massimi di sostanze esplosive o pericolose presenti nello stabilimento riportati nella tabella sottostante:

SOSTANZE E/O PREPARATI	Rif. al D.lgs. 105/2015	Soglia per applicazione		Q max
	All. 1	Soglia Inf.	Soglia sup.	t
ESPLOSIVE [Nota 2] Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4	Parte 1 P1b	50	200	33,5
ESPLOSIVE [Nota 2] Sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni: UN/ADR 1.1	Parte 1 P1a	10	50	1
ESPLOSIVE [Nota 2] Sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni: UN/ADR 1.3	Parte 1 P1a			15
Gas liquefatto estremamente infiammabile (GPL)	Parte 2 – voce 18	50	200	1,5

() L'azienda è obbligata, all'interno delle 16 t di sostanze classificate UN/ADR 1.1, 1.2 ed 1.3, a mantenere il limite di 1000 kg come quantitativo massimo detenuto per le sostanze classificate UN/ADR 1.1, siano essi appartenenti alla IV o V categoria del TULPS.*

2. di imporre al Gestore comunque l'**obbligo di adempiere alla seguenti prescrizioni**:
- garantire l'attuazione ed il miglioramento del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo quanto disposto dall'Allegato B al D.Lgs. 105/2015;
 - garantire quanto disposto nell'Appendice 1 dell'Allegato B al D.Lgs. 105/2015;
 - garantire costantemente l'efficienza dei dispositivi di protezione antincendio attraverso un opportuno programma di manutenzione;
 - garantire che l'alimentazione elettrica dei sistemi di sicurezza nonché l'illuminazione di emergenza all'interno della zona pericolosa sia assicurata anche in mancanza di energia di rete;
 - garantire il limite di 1000 kg come quantitativo massimo detenuto per le sostanze classificate UN ADR 1.1, siano esse appartenenti alla IV o V categoria del TULPS;
 - predisporre adeguata segnaletica in loco con le indicazioni per l'apertura del cancello automatico in modalità manuale, al fine di permettere un veloce accesso dei mezzi di soccorso anche qualora vi sia la mancanza di energia elettrica;

3. di imporre al Gestore **l'obbligo di dare comunicazione scritta** a questa Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena ed al C.V.R., **degli interventi e delle azioni intrapresi in adeguamento** alla prescrizione di cui alla lettera f) del precedente punto 2., **entro e non oltre il termine di 60 giorni** dalla notifica del presente provvedimento;
4. di dare atto che l'analisi incidentale ha permesso di definire le massime distanze, riportate nella seguente tabella, a cui si verificano le soglie di danno corrispondenti allo scenario incidentale di "sovrappressione da esplosione di artifici", derivante dal "Top event n°2 – esplosione magazzino con coinvolgimento dell'automezzo in fase di scarico UN/ADR 1.1 (1000 kg)", tenendo conto che le aree di danno derivanti dagli altri "top event" ipotizzati sono in esse ricomprese:

Top event	Scenario	Probabilità (occ/anno)	Conseguenze degli effetti			
			Elevata Letalità	Inizio Letalità	Lesioni Irreversibili	Lesioni Reversibili
TOP n° 2 esplosione del magazzino con coinvolgimento dell'automezzo in fase di scarico UN/ADR 1.1 (1000 kg)	Sovrapressione e da esplosione artifici	1 x 10⁻⁷	0,3 bar	0,14 bar	0,07 bar	0,03 bar
			50 m	80 m	135 m	270 m

5. di dare atto che sulla base alle aree di danno individuate e validate dal C.V.R. il **Comune di Cesena e il Comune di Cervia** (il cui territorio viene marginalmente interessato dall'area di danno), a cui si trasmette il presente provvedimento, **sono soggetti**, come stabilito dall'art.12 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i., all'**obbligo di adeguare i piani urbanistici generali** a norma dell'art. 22 del D.Lgs. n. 105/2015, tenendo conto che **il deposito in oggetto è compatibile**, ai sensi della Tabella 3a del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", **con le seguenti categorie territoriali**, come riportato nella planimetria "**Allegato A**" della "Relazione conclusiva valutazione scheda tecnica RAZZI GROUP – Maggio 2019" del C.V.R allegata al presente atto:

Probabilità di accadimento dell'evento	Classe di probabilità Tabella 3a Allegato 1 DM..LL.PP 9 maggio 2001	Categorie di effetti/distanze/categorie territoriali			
		Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
Sovrapressione da esplosione di artifici (Top 2) 1 x 10⁻⁷	<10⁻⁶	50 m	80 m	135 m	270 m
		(D)EF	(C)DEF	(B)CDEF	(A)BCDEF

Nota. (...) In caso di rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica la categoria territoriale tra parentesi non deve essere considerata.

6. di dare inoltre atto che sulla base delle aree di danno così individuate e validate dal C.V.R. la **Provincia di Forlì-Cesena** e la **Provincia di Ravenna** (il cui territorio viene marginalmente interessato dall'area di danno), a cui si trasmette il presente provvedimento, **sono soggette**, come stabilito dall'art.12 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i., all'**obbligo di adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)** a norma dell'art. 22 comma 3 del D.Lgs. n. 105/2015,
7. di dare atto che per la **pianificazione dell'emergenza esterna** di competenza del **Prefetto** ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 105/2015, a cui si trasmette il presente provvedimento, ci si riferisce alle "Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterno di cui all'art. 20 comma 4 del D.Lgs. 334/99" del D.P.C.M. 25/02/2005 e che le zone di pianificazione dell'emergenza esterna sono definite delle aree di danno i cui raggi sono riportati nella tabella di seguito riportata e sono evidenziate nella planimetria "**Allegato B**" della

della "Relazione conclusiva valutazione scheda tecnica RAZZI GROUP – Maggio 2019" del C.V.R allegata al presente atto:

Scenario	Distanza delle zone di pianificazione		
	I° zona zona di sicuro impatto	II° zona zona di danno	III° zona zona di attenzione
Sovrapressione da esplosione di artifici (TOP 2)	50 mt	135 m	270 m

8. di dare atto che la **presente valutazione positiva** della scheda tecnica ha **una validità di dieci anni** a partire dalla data del presente provvedimento e che entro la scadenza di tale termine il Gestore è tenuto alla presentazione di una nuova ed aggiornata versione della scheda tecnica al fine di sottoporla a valutazione, come indicato alla lettera a) del comma 3 dell'art. 2 della direttiva di cui alla D.G.R. n. 1239/2016;
9. di dare atto che, come stabilito dall'art. 2 della direttiva di cui alla D.G.R. n. 1239/2016, qualora il Gestore decida di apportare "modifiche che comportano aggravio di rischio" di cui all'Allegato D al D.Lgs. n. 105//2015, dovrà essere inoltrata una nuova scheda tecnica prima di effettuare la notifica di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 105//2015. Nel caso in cui il Gestore intenda invece apportare "modifiche che non comportano aggravio di rischio", non dovrà essere inoltrata una nuova scheda tecnica ma dovranno essere inviate ad Arpae esclusivamente le informazioni di cui all'Allegato D del D.Lgs. n. 105//2015;
10. di ribadire che per l'attività esercitata nello stabilimento è comunque fatto salvo il rispetto della vigente normativa di pubblica sicurezza, di sicurezza ed igiene del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della salute e dell'ambiente;
11. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
12. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del Procedimento Dott. Cristian Silvestroni e dal Responsabile della P.O. Rifiuti -Aria Dott. Elmo Ricci, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge 241/90.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge, alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per il seguito di rispettiva di competenza, alla Ditta I RAZZI GROUP Srl, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Prefettura di Forlì-Cesena, alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Cesena, al Comune di Cervia, alla Provincia di Forlì-Cesena, alla Provincia di Ravenna, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, all'ISPESL c/o INAIL di Forlì, alla A.U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, al C.V.R., all'Arpae Area Prevenzione Ambientale Metropolitana – PTR Impianti a rischio di incidente rilevante e all'Arpae Area Prevenzione Ambientale Est - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena.

*La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli **

**Firmata digitalmente secondo le norme vigenti*

Allegati:

- *“Relazione conclusiva valutazione scheda tecnica RAZZI GROUP – Maggio 2019” inviata dal Presidente del C.V.R. con nota protocollo PG/2019/93708 del 13/06/2019;*
- *Allegato A “Evento incidentale con conseguenze esterne allo stabilimento e relative categorie territoriali compatibili”;*
- *Allegato B “Evento incidentale con conseguenze esterne allo stabilimento e relative zone di pianificazione per l’emergenza esterna”.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.